

## **TI\_GERICHTE 52.2000.224 vom 14. Dezember 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-12-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.224](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.224)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.224 du 14 décembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.224 del 14 dicembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2000 52.2000.224 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2000 52.2000.224 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2000 52.2000.224

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00224 Lugano 14 dicembre 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 21 settembre 2000 del Comune di \_\_\_\_\_ contro la decisione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato (n. 3321) che annulla la decisione 27 marzo 2000 con cui il municipio di \_\_\_\_\_ ha sospeso l'esame della domanda di costruzione presentata dalla \_\_\_\_\_ per installare un laboratorio per l'assemblaggio di macchinari nello stabile che sorge sulla part. n. \_\_\_\_\_ RF; viste le risposte: - 8 ottobre 2000 della \_\_\_\_\_; - 25 ottobre 2000 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; richiamata la decisione 20 novembre 2000 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha temporaneamente sospeso il giudizio sul ricorso; ritenuto, in fatto che il 20 gennaio 2000, la \_\_\_\_\_ ha chiesto al municipio di \_\_\_\_\_ il permesso di insediare un laboratorio per l'assemblaggio di macchinari per la sgrassatura di metalli o la pulitura di tessuti in un locale dello stabile che sorge sulla part. n. \_\_\_\_\_ RF (zona R5), sinora occupato da una vetreria; che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 27 marzo 2000 il municipio ha sospeso l'esame della domanda giusta l'art. 66 LALPT, ritenendo che il laboratorio si ponesse in contrasto con la funzione residenziale che il PR pubblicato e pendente per approvazione davanti al Consiglio di Stato prevede di attribuire alla zona in questione; che con giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, rinviando gli atti al municipio affinché si pronunciasse sulla domanda di costruzione in applicazione del diritto vigente; che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'attività del laboratorio fosse di natura artigianale non molesta e si conformasse pertanto alla funzione prevista dal PR in itinere per la zona R5; che contro il predetto giudizio governativo il comune di \_\_\_\_\_ si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino del provvedimento di salvaguardia della pianificazione annullato dal Consiglio di Stato; che l'insorgente ha in sostanza fondato il ricorso sul possibile incremento dell'attività esplicata nel laboratorio; ha inoltre sottolineato che l'attività non sarebbe conforme al PR in vigore, che nella zona ammette soltanto insediamenti a carattere residenziale; che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni; che ad identica conclusione è pervenuta la

\_\_\_\_\_, che ha contestato in dettaglio le tesi dell'insorgente, evidenziando la natura mista della zona R5; che con decisione 20 novembre 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha sospeso il giudizio al fine di permettere al municipio di \_\_\_\_\_ di statuire sulla domanda di costruzione in base al diritto vigente; che la predetta decisione è stata superata dalla risoluzione 2 novembre 2000 con cui il Consiglio di Stato ha nel frattempo approvato il nuovo PR di \_\_\_\_\_; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE e 66 cpv. 2 LALPT; la legittimazione attiva del comune è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine; che dalla data di pubblicazione del PR e fino all'approvazione da parte del Consiglio di Stato non si possono attuare modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle prevenzioni del piano (art. 66 cpv. 1 LALPT); che il blocco edilizio previsto dalla norma in questione conferisce effetto anticipato negativo al diritto in itinere, permettendo all'autorità di bloccare le domande di costruzione conformi al diritto vigente, ma contrarie al diritto in via di adozione; che la validità delle misure di salvaguardia della pianificazione adottata in base all'art. 66 LALPT è limitata nel tempo; esse decadono se il Consiglio di Stato non approva il piano entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 66 cpv. 3 LALPT); diventano inoltre prive d'oggetto al momento in cui il Consiglio di Stato approva il PR; che nell'evenienza concreta, l'approvazione del PR intervenuta nel frattempo ha determinato la decadenza del provvedimento di salvaguardia della pianificazione annullato dal Consiglio di Stato; che il ricorso del comune di \_\_\_\_\_ va quindi stralciato dai ruoli siccome diventato privo d'oggetto; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 66 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.